



## AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

**PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER IL PERIODO DI ANNI TRE.**

### CHIARIMENTI 2

In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata in merito alla procedura concorsuale in argomento si comunica quanto segue:

#### Quesito:

Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- 1) In riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che la cauzione provvisoria debba essere prodotta dall'assicurazione in formato cartaceo e poi firmata digitalmente dal solo legale rappresentante dell'agenzia per il lavoro oppure essere firmata digitalmente dalla compagnia assicurativa poi scansata e firmata digitalmente anche dal legale rappresentante dell'agenzia per il lavoro;
- 2) In relazione al capitolato art. 6 a) si chiede di applicare la sanzione nel caso in cui l'errore dipenda da fatto dell'agenzia e non da erronee informazioni ricevute dall'utilizzatore.
- 3) Art. 10 – si segnala che trattandosi di servizio di somministrazione lavoro e non di appalto non sussistono rischi da interferenza e pertanto, ai fini propri del contratto, non va redatto il DUVRI.
- 4) Art. 19 nel caso di recesso da parte dell'agenzia aggiudicataria per causa imputabile a fatto dell'utilizzatore si ritiene che non debbano essere applicate le penali, pertanto l'articolo andrebbe rivisto

#### Risposta

- 1) Si conferma la sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dell'agenzia per il lavoro, che sottoscriverà l'offerta, aggiungendo copia del documento di identità valido dello stesso.
- 2) Si conferma quanto riportato all'articolo 6 lettera a) del capitolato speciale "Obblighi a carico dell'Agenzia Aggiudicataria" e pertanto restano in capo all'aggiudicatario tutti i controlli ritenuti necessari al fine di una legittima stipula dei contratti di lavoro.
- 3) Si conferma che la tipologia di somministrazione oggetto della procedura concorsuale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. rientra nella definizione di "contratto rischioso", così come evidenziato nel Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 14521/2009 e s.m.i. che al punto 2.3 "Contratti di somministrazione lavoro" testualmente recita: "...omissis.... All'utilizzatore spettano infatti il potere direttivo ed il potere di controllo, mentre il potere disciplinare è in capo al somministratore. L'utilizzatore pertanto adempie gli obblighi di informazione sui rischi, mentre il compito di svolgere questa particolare attività informativa graverà sul somministratore. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è dunque corresponsabilità con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di riduzione delle interferenze."
- 4) Si conferma quanto contenuto all'art. 19 del capitolato speciale di gara.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

UOSD GARE

(Dott. Davide Rigozzi)